RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 67

Condizioni economiche per la concessione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati

Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

Abrogato dal 1 febbraio 1979 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VI — Dei redditi dei genitori, dei collaterali e degli assimilati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-67-condizioni-economiche-per-la-concessione-della-pensione-ai-genitori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it